



Nel Primo ciclo di istruzione "la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze." (D. Lgs. 62/2017, art.1).

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo completano la dimensione valutativa, attribuendo agli insegnanti la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli Organi Collegiali.

Il nostro Istituto intende perseguire il fine formativo ed educativo della valutazione, che concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documentando lo sviluppo dell'identità personale e promuovendo l'autovalutazione di ogni alunno in ordine a conoscenze, abilità e competenze acquisite.

La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, ed è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, la personalizzazione dei percorsi e le Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la Scuola dell'Infanzia e del I Ciclo di istruzione.

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. È integrata dalla descrizione del processo e dal livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Nella Scuola dell'Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascun bambino per individuare i processi da promuovere al fine di favorire lo sviluppo delle potenzialità individuali.

La valutazione viene articolata secondo tre fasi fondamentali: una iniziale di in cui viene delineato il quadro delle capacità del singolo bambino al suo primo ingresso nella Scuola dell'Infanzia; una seconda fase in cui viene effettuata un'osservazione sistematica durante il percorso predisposto in cui si verificano l'adeguatezza e l'efficacia delle proposte in relazione ai tempi e agli stili di apprendimento di ciascun alunno; infine, nella terza fase, viene presa in considerazione la qualità dei percorsi educativo-didattici per valutare gli esiti formativi. Solo al termine degli anni di frequenza della scuola dell'Infanzia, verrà espressa una valutazione intesa come osservazione del processo formativo. Verrà utilizzata una format nel quale si osservano: la conquista di una propria Identità, il grado di Autonomia sviluppato, la Partecipazione alle

esperienze proposte, i Traguardi raggiunti nello sviluppo delle Competenze relative ai vari Campi di esperienza.

SCUOLA PRIMARIA

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento.

I docenti della scuola primaria sono chiamati, infatti, ad esprimere, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica, un giudizio descrittivo, ciò nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.

L'importante innovazione parte dal Decreto Legge 22/2020, con le misure urgenti sulla conclusione del passato anno scolastico e sull'avvio dell'attuale, convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 del 06/06/2020, in cui al comma 2-bis riporta *«In deroga all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 62 del 13/04/2017, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'Istruzione»*, per giungere al D.M. n. 172 del 04/12/2020 (e relative Linee Guida), che all'art. 3 precisa, *"... nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti"*.

L'ottica è quella della valutazione per l'apprendimento che "precede, accompagna, segue" ogni processo curricolare e deve consentire di valorizzare i progressi negli apprendimenti degli allievi".

I docenti, pertanto, valuteranno, per ciascun alunno, il livello di acquisizione degli obiettivi di apprendimento appositamente individuati quale oggetto di valutazione periodica e finale. I livelli sono quattro e vengono di seguito illustrati:

- **In via di prima acquisizione;**
- **Base**
- **Intermedio;**
- **Avanzato**

Avanzato

L' alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

Intermedio

L' alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

Base

L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

In via di prima acquisizione

L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Nel documento di valutazione verranno esplicitati gli obiettivi che meglio descrivono il percorso della disciplina. Essi contengono sempre sia il processo cognitivo che gli alunni devono mettere in atto, sia il contenuto disciplinare al quale l'azione si riferisce. Nel giudizio descrittivo verranno valutate le seguenti dimensioni:

- autonomia
- continuità
- tipologia della situazione (nota e non nota)
- risorse mobilitate

Come definito nell'art. 3, comma 7, dell'Ordinanza n. 172, restano invariate la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, nonché la valutazione del comportamento e dell'Insegnamento della Religione Cattolica o dell'Attività Alternativa.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione." Art. 3 D.Lgs. 62/2017.

I giudizi non sufficienti saranno riportati, in sede di scrutinio finale, sul documento di valutazione.

La non ammissione alla classe successiva degli alunni e delle alunne che presentino valutazione non sufficiente in quattro o più discipline verrà discussa dal team docenti per quei casi in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- ✓ scarso o nessun progresso nel processo di apprendimento;
- ✓ partecipazione passiva alle proposte della scuola ;
- ✓ autonomia di lavoro parziale;
- ✓ minimo livello di maturazione personale.

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni è espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA ED ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

Non sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione:

- gli alunni e le alunne che siano incorsi nella sanzione di cui all'art 4, comma 6 del DPR 24 giugno 1998, n.249;
- gli alunni e le alunne per i quali non è riconosciuta la validità dell'anno scolastico.

Ciò premesso, le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. I voti inferiori a 6/10 saranno riportati, in sede di scrutinio finale, sul documento di valutazione.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

La non ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo viene deliberata nello scrutinio finale dal consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dell'insegnante di religione cattolica o di attività alternative per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di Classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. (D.Lgs 62/2017).

Gli insegnanti discuteranno la non ammissione alla classe successiva (nonostante l'attivazione da parte dell'istituzione scolastica di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento) degli alunni e delle alunne che presentano:

- due insufficienze gravi (voto 4)
- una insufficienza grave (voto 4) e due insufficienze medio/gravi (voto 5)
- quattro insufficienze non gravi (voto 5)

alla presenza di almeno due delle seguenti condizioni:

- -scarso o nessun progresso nel processo di apprendimento, nonostante gli interventi personalizzati e di recupero attuati e formalizzati in un PDP ;
- - partecipazione passiva alle proposte didattico -formative personalizzate della scuola ;

- - autonomia parziale nel metodo di lavoro;
- - livello di maturazione personale non adeguato.

SVOLGIMENTO ED ESITO DELL'ESAME DI STATO

L'esame di Stato è finalizzato alla verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dall'alunna e dall'alunno.

Il voto di ammissione è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna e dall'alunno nel triennio.

La modalità di svolgimento dell'esame e i relativi criteri di valutazione vengono sanciti dalla normativa ministeriale relativa all'anno in corso e deliberati dal Collegio Docenti.

La valutazione finale complessiva è espressa con votazione in decimi.

L'esame s'intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

Ai candidati che conseguiranno il punteggio finale di dieci decimi potrà essere assegnata la lode, con decisione assunta all'unanimità da parte della Commissione e secondo i criteri deliberati annualmente dal Collegio Docenti.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DIVERSA ABILITA' E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'art.12, comma 5 della legge 104/1992.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 170/2010, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione sono coerenti con il piano didattico personalizzato (PEI) predisposto dai docenti. La scala numerica dei voti e dei giudizi sono le stesse delle tabelle dei descrittori, approvata dal Collegio dei Docenti.

Gli alunni certificati raggiungono i diversi livelli di apprendimento con l'uso di strumenti compensativi e provvedimenti dispensativi di flessibilità didattica, che servono ad avvalorare la preparazione raggiunta e consentono loro di avere pari opportunità con i compagni.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato).

Finalità della certificazione delle competenze

1. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni.

2. La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.

3. La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono stati emanati con D.M. 742/2017 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:

- a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo
- b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea
- c) definizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze
- d) valorizzazione delle eventuali competenze significative sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale
- e) coerenza con il piano educativo individualizzato (PEI) per le alunne e gli alunni con disabilità
- f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di (INVALSI), distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese (D.Lgs n. 62/2017, art. 9, comma 2).

L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi (D.Lgs n. 62/2017, art. 1 c. 6)

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.

I documenti che definiscono le modalità e i criteri che assicurano omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione e alla certificazione delle competenze sono stati elaborati e adottati dal Collegio docenti nelle sue articolazioni funzionali: Dipartimenti, Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione.